



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Comunicazione, Servizi agli Studenti e Servizi Generali
Dirigente: Dott. Roberto Alba



Modifica Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i. recante le norme in materia di organizzazione delle Università;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto Rettorale n. D.R. 305 del 28 marzo 2022, pubblicato nella G.U. n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S., emanato con D.R. n. 1310 del 22 dicembre 2020;
- RAVVISATA** la necessità di modificare il suddetto Regolamento per aggiornare e semplificare la procedura di erogazione dei sussidi in funzione di eventuali assegnazioni di fondi ministeriali con specifici destinatari dei benefici economici;
- VISTE** le delibere n. 129/24S e n. 179/24C del 24.09.2024 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24 settembre 2024, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze degli studenti con disabilità, D.S.A. e B.E.S.;
- RAVVISATA** la necessità di emanare il suddetto Regolamento

DECRETA



- ART.1** È emanato il *Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze di studenti con bisogni specifici (disabilità, D.S.A./B.E.S., fuori sede, etc.)*, così come nell'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
- ART.2** Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale



Regolamento per l'assegnazione di sussidi economici straordinari a supporto delle esigenze di studenti con bisogni specifici (disabilità, D.S.A./B.E.S., fuori sede, etc.)

ART. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento prevede l'erogazione di sussidi economici straordinari a favore di studenti con esigenze specifiche ovvero con disabilità, D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento)/B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) fuori sede, etc. iscritti all'Università degli Studi di Cagliari che si trovino in uno stato di disagio tale da compromettere la prosecuzione degli studi. In particolare, i sussidi economici straordinari di qualsiasi natura essi siano (finanziati con fondi ministeriali, ovvero con fondi di Ateneo, etc.) costituiscono un sostegno e un ristoro finalizzato a garantire il prosieguo e la conclusione del percorso formativo universitario per studenti iscritti all'Università degli Studi di Cagliari con esigenze specifiche a causa di situazioni legate a eventi di particolare gravità personale (ovvero del proprio nucleo familiare), allo status di studente fuori sede, etc.
2. Possono altresì rientrare nelle disposizioni di cui al presente Regolamento eventuali assegnazioni di fondi ministeriali nell'ambito del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) con specifiche destinazioni che, per l'individuazione dei beneficiari, rimandino ai regolamenti dei singoli Atenei nel rispetto delle indicazioni del Ministero.

ART. 2 (Destinatari e requisiti)

1. Possono usufruire dei sussidi di cui al presente Regolamento gli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari indicati al precedente articolo 1, comma 1 iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:
 - laurea triennale,
 - laurea magistrale,
 - laurea magistrale a ciclo unico,
 - corso/scuola di specializzazione (area non medica e senza borsa).
 - dottorato di ricerca (senza borsa).
2. Per l'accesso ai benefici di cui al presente Regolamento, gli studenti devono specificare (secondo le modalità previste nell'apposito Bando di cui ai successivi articoli 3 e 4), le cause del loro stato di disagio che potrebbe compromettere la prosecuzione degli studi.

ART 3 (Criteri di assegnazione sussidi)

1. I sussidi straordinari sono quantificati in base alla disponibilità di fondi e agli obiettivi assegnati in sede di programmazione integrata.
Per l'assegnazione dei sussidi sarà stilata una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) gravità dell'impedimento dello studente che non consenta di usufruire di servizi specifici del S.I.A. da effettuare attraverso la valutazione del profilo funzionale secondo l'ICF (International classification functioning) nonché in considerazione dei parametri oggettivi quali tipologia invalidità, percentuale invalidità, riconoscimento status ai sensi della legge 104/1992 (studenti con disabilità) ovvero attraverso la

valutazione della gravità del profilo attraverso la comorbilità (studenti con D.S.A.) ovvero in base alla tipologia di B.E.S. (studenti con B.E.S.);

- b) spese straordinarie finalizzate all'assistenza e al supporto dello studente nel percorso accademico che gravano significativamente sul bilancio del nucleo familiare sostenute in un periodo recente (nell'anno precedente e non oltre la data di emanazione del bando);
- c) il verificarsi in un periodo recente (nell'anno precedente e non oltre la data di emanazione del bando) di eventi straordinari che ha determinato una delle seguenti condizioni:
 - grave difficoltà economica della famiglia (esempio: licenziamento di uno dei componenti il nucleo familiare);
 - modifica della situazione familiare (esempio: decesso di uno dei genitori);
 - altri eventi gravi eventi che non rientrino nei precedenti punti;
- d) condizioni economiche del nucleo familiare dello studente, facendo riferimento all'ISEE e all'ISPE (attestazione in corso di validità) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la contribuzione studentesca e secondo quanto specificato dal Bando di cui al successivo articolo 4;
- e) distanza dalla sede universitaria dalla residenza dello studente;
- f) profitto negli studi.

ART. 4 (Modalità presentazione e valutazione delle istanze)

1. La richiesta di sussidio economico dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nel Bando. Lo studente dovrà fornire indicazione (con eventuale documentazione a corredo) in relazione alla particolare condizione e del disagio personale per la quale viene richiesto il contributo nonché attestare le condizioni economiche del proprio nucleo familiare con riferimento all'ISEE ai sensi della vigente normativa e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (attestazione ISEE in corso di validità). Nel caso in cui il nucleo familiare non possieda alcun reddito o abbia dichiarato reddito negativo, dovranno essere dichiarati e quantificati i mezzi con cui il nucleo familiare ha tratto sostentamento, pena la mancata concessione del beneficio.
2. Coloro che abbiano fruito di altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (ERSU, etc.) per l'anno accademico di riferimento del Bando avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.
3. Qualora i criteri previsti nel bando per l'assegnazione del sussidio richiedano un'analisi specifica, potrà essere nominata dal Rettore un'apposita Commissione per l'esame delle istanze pervenute e per stabilire l'eventuale concessione del contributo e il suo ammontare in relazione alle specifiche condizioni dello studente. La Commissione sarà presieduta dal Delegato del Rettore, da un docente con specifiche competenze, dal funzionario responsabile del SIA e da uno studente individuato dal Consiglio degli studenti che non sia rappresentante negli organi accademici.



ART. 5 (Erogazione del beneficio, controlli, sanzioni)

1. La liquidazione del sussidio economico straordinario sarà disposta mediante accredito su conto corrente con il codice IBAN comunicato all'Università tramite inserimento nell'area personale dei servizi online agli studenti. L'importo sarà erogato secondo le vigenti disposizioni, al netto delle imposte.

2. Gli uffici procederanno in qualsiasi momento alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli studenti, sulla base dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui risulti che sono state presentate dichiarazioni non veritiere, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni fatte salve le eventuali sanzioni penali (artt. 75, 76 D.P.R. 445/2000), oltre a ulteriori provvedimenti e azioni previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 (Trattamento dei dati)

1. I dati personali e particolari saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.